



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

P.zza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì

www.provincia.fc.it

PEC: provfc@cert.provincia.fc.it

Servizio Affari Generali – Istituzionali e Risorse Umane

Ufficio Contratti e Appalti

(tel. 0543/714252-619 fax 0543/447252 - 34302)

(e-mail contratti@provincia.fc.it)

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (C.I.G. 7316408ADF)

DISCIPLINARE DI GARA

§ 1. PREMESSE

§ 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

2.2 Chiarimenti

2.3 Comunicazioni

§ 3. OGGETTO DELL’ ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

§ 4. DURATA DELL’ ACCORDO QUADRO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

4.2 Importo a base di gara

4.3 Opzioni e Rinnovi

§ 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

§ 6. REQUISITI GENERALI

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

7.1 Requisiti di idoneità professionale

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

§ 8. AVVALIMENTO

§ 9. SUBAPPALTO

§ 10. GARANZIA PROVVISORIA

§ 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

§ 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

§ 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

§ 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

14.1 Istanza di partecipazione

14.2 Documento di gara unico europeo

14.3 Dichiarazioni personali

14.4 Dichiarazioni integrative al DGUE

14.5 Documentazione a corredo

14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

14.7 Autorizzazione all'esercizio provvisorio o ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

§ 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

§ 16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

16.1 Separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica

§ 17 ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

§ 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

§ 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

§ 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

§ 21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

§ 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

§ 23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONSEQUENTE CONTRATTO

§ 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

§ 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

§ 1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla **Provincia di Forlì-Cesena**, codice AUSA **0000238990**, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura di **individuazione di un operatore economico con cui concludere un accordo quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato** come meglio specificato negli elaborati progettuali.

L'affidamento in oggetto è disposto in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Affari Generali – Istituzionali e Risorse Umane n. 1.435 del 5/12/2017, prot. n. 30.955, nonché sulla base di specifica delega conferita alla Provincia ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei sotto indicati Enti Locali con sottoscrizione di apposita convenzione in data 13/11/2017, prot. n. 28.409:

Comune di Bagno di Romagna,
Comune di Bellaria - Igea Marina,
Comune di Bertinoro,
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole,
Comune di Cesena,
Comune di Cesenatico,
Comune di Civitella di Romagna,
Comune di Forlì,
Comune di Forlimpopoli,
Comune di Galeata,
Comune di Gambettola,
Comune di Longiano,
Comune di Meldola e Istituzione ai Servizi Sociali "D. Drudi",
Comune di Mercato Saraceno,
Comune di Modigliana,
Comune di Predappio,
Comune di Premilcuore,
Comune di San Mauro Pascoli,
Comune di Santa Sofia,
Comune di Sogliano al Rubicone,
Azienda Servizi alla Persona del Forlivese,
Azienda Servizi alla Persona "ASP Valloni-Marecchia",
Azienda Servizi alla Persona "S. Vincenzo de Paoli",
Azienda Servizi alla Persona del distretto Cesena Valle Savio,
Unione dei Comuni della Romagna Forlivese,
Unione dei Comuni Valle Savio,
Unione Rubicone e Mare.

L'individuazione dell'operatore economico con cui concludere l'accordo quadro avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

I luoghi di svolgimento del servizio sono presso le sedi e le strutture degli Enti Locali sopra indicati [codice NUTS ITH58]

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **7316408ADF**.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la **Rag. Loredana Barchi**, Responsabile di Posizione Organizzativa "Esercizio in forma associata funzioni connesse alla gestione economica e previdenziale del personale", e-mail: loredana.barchi@provincia.fc.it

§ 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti elaborati:
 - a) Capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale,
 - b) Schema di contratto di accordo quadro,
 - c) Schema di contratto applicativo,
 - d) Relazione tecnico illustrativa;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Istanza di partecipazione (allegato n. 1);
- 5) Documento di gara Unico Europeo – DGUE (allegato n. 2);
- 6) Dichiarazioni personali (allegato 2-bis);
- 7) Dichiarazioni integrative al DGUE (allegato n. 3);
- 8) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento (allegato n. 4);
- 9) Schema di offerta economica (allegato n. 5);

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.fc.it>, nella sezione "Bandi di gara", quindi "Gare e aste" e nella sezione "Amministrazione trasparente", quindi "Bandi di gara e contratti".

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo contratti@provincia.fc.it, almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.provincia.fc.it>, sezione "Bandi di gara", quindi "Gare e Aste".

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: provfc@cert.provincia.fc.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

§ 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura di gara è finalizzata all'individuazione di un operatore economico con cui concludere un accordo quadro, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. iii) del Codice, per il successivo affidamento, tramite contratti applicativi, del **servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali ascrivibili alle categorie B, C e D del vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali da impiegarsi presso gli Enti Locali indicati in premessa.**

La Provincia di Forlì-Cesena si riserva la facoltà di avvalersi della somministrazione di lavoro temporaneo, a seguito della presente procedura di gara, una volta superati gli attuali divieti di cui all'art. 1, comma 420, della legge n.190/2014.

Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ha la finalità di fornire uno strumento contrattuale dinamico che consenta l'impiego temporaneo di lavoratori in relazione ad esigenze contingenti e/o straordinarie, di carattere non continuativo, non fronteggiabili col personale in servizio, garantendo l'adempimento di tutte le attività dell'Ente, senza costituire titolo esclusivo per gli Enti utilizzatori rispetto alle altre forme di reclutamento del personale previste dal vigente CCNL e dalle norme di legge vigenti.

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, la gestione amministrativa e contabile ed i relativi oneri.

Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l'oggetto dell'accordo quadro rappresenta un unicum per tipologia di prestazioni e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile. Un unico aggiudicatario è in grado di gestire il servizio, tenuto conto della tipologia dei profili ricercati e della omogeneità della disciplina applicabile.

Descrizione servizi oggetto della fornitura CPV “servizio di fornitura di personale compreso personale temporaneo” 79620000-6.

§ 4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'accordo quadro è di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione (o dalla data di avvio anticipato delle prestazioni), ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo complessivo stabilito. Il contratto di accordo quadro si risolverà prima della decorrenza del triennio previsto qualora venga raggiunto prima di tale data l'importo massimo di cui al successivo paragrafo 4.2, ferma restando la possibile durata ulteriore dei singoli contratti applicativi, eventualmente ancora in essere, fino alla scadenza stabilita nei rispettivi contratti.

La durata dei singoli contratti applicativi sarà stabilita di volta in volta, a seconda delle necessità dell'Ente utilizzatore. In ogni caso i contratti applicativi stipulati nel corso dell'ultimo anno di durata dell'accordo quadro non avranno, di regola, durata superiore ad un anno.

4.2 IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore stimato dell'accordo quadro, determinato dalla sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti applicativi che potranno essere stipulati in virtù dell'accordo stesso e del margine di agenzia stimato (considerando un moltiplicatore pari a 1,14) è di **Euro 7.449.563,00** IVA esclusa.

La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale e pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, **non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)**, non sussistendo l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopraccitato. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0 Euro (zero/00).

Il valore stimato dell'accordo quadro comprende anche **i costi della manodopera** determinati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del Codice in relazione alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicate sul sito del Ministero.

L'importo di **Euro 7.449.563,00** ha valore esclusivamente presuntivo. Il valore complessivo dell'accordo quadro, infatti, sarà determinato dal valore dei singoli contratti applicativi, che potranno essere attivati per somministrazioni singole o plurime sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale degli Enti utilizzatori, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione dei servizi gestiti e dalle previsioni di bilancio. Nel corso del triennio potranno, pertanto, essere richieste prestazioni per l'intero importo sopra indicato, per un importo inferiore oppure potranno non essere richieste qualora non si registri alcun fabbisogno, senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa. Non è previsto alcun importo minimo garantito in favore dell'operatore economico aggiudicatario.

Con l'accordo quadro vengono fissate tutte le clausole contrattuali per la somministrazione di lavoro temporaneo, pertanto la stipula dei singoli contratti avverrà alle condizioni ivi previste, senza ulteriori fasi negoziali.

Le somministrazioni richieste dagli Enti utilizzatori saranno finanziate di volta in volta dagli stessi.

4.3 OPZIONI E RINNOVI

L'accordo quadro potrà essere rinnovato fino ad ulteriori 12 mesi rispetto alla scadenza prevista, su comunicazione scritta della Stazione Appaltante, nell'ipotesi in cui alla suddetta scadenza, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile. Tale possibilità è comunque ammessa nel limite dell'importo massimo spendibile di cui al precedente paragrafo 4.2.

La durata del contratto di accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure tese all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente, su richiesta della Provincia inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di accordo quadro, è tenuto a proseguire il rapporto per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione della nuova procedura di gara alle medesime condizioni fissate dal contratto, in conformità alla normativa vigente in materia ed all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli. Tale possibilità è comunque ammessa nel limite dell'importo massimo spendibile di cui al precedente paragrafo 4.2.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 potrà essere sottoposto a revisione il margine di agenzia, dall'inizio del secondo anno contrattuale ai sensi dell'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.

§ 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). In caso di violazione sono esclusi dalla gara tutti i raggruppamenti, consorzi o aggregazioni di imprese di rete in cui è rilevata la compresenza di soggetti;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è **vietato** partecipare anche in forma individuale. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia l'operatore economico singolo che i raggruppamenti, consorzi o aggregazioni di imprese di rete;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le

ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica acquisita attraverso l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ex art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 3/2009) (cd. rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione A.V.C.P. n. 3 del 23/4/2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione A.V.C.P. n. 3 del 23/4/2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

§ 6. REQUISITI GENERALI

Per la partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ordine

generale:

- a) inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

Sono pertanto **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del suddetto D.M. 14/12/2010.

§ 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti sotto indicati:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, per attività corrispondenti all'oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice o nel corrispondente registro professionale per gli operatori economici di altro stato membro non residenti in Italia;
- b) possesso dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo** in base all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003;
- c) iscrizione nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro (sezione I – Agenzie di somministrazione di tipo generalista), ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari, autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, nelle quali si dichiara, in base alle informazioni in loro possesso, **la solidità del concorrente e l'idoneità a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi;**
- b) **fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2014 – 2015 – 2016 pari ad almeno **Euro 2.979.000,00**, IVA esclusa;
- c) **fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto del presente accordo quadro riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2014 – 2015 – 2016 pari ad almeno **Euro 1.490.000,00**, IVA esclusa;

Il possesso dei requisiti di fatturato minimo è richiesto al fine di garantire alla Stazione appaltante ed agli Enti utilizzatori la contrattazione con un operatore economico in possesso di un'organizzazione aziendale che gli permetta lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento in modo adeguato. A tal fine si evidenzia che l'art. 83, comma 5, del Codice prevede che il fatturato minimo annuo non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto/valore dell'accordo quadro calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso. Essendo il valore del presente accordo quadro pari a Euro 7.449.563,00 rapportando tale valore globale ad un anno, il fatturato richiesto non deve essere superiore al doppio di tale valore. Si ritiene di considerare come fatturato globale annuo un valore pari 1,2 il valore annuo dell'accordo quadro e come fatturato specifico annuo un valore pari a 0,60 il valore annuo dell'accordo quadro.

Si precisa che:

- per fatturato nel settore di attività oggetto del presente accordo quadro (fatturato specifico) si intende **solo ed esclusivamente** un fatturato derivante dall'erogazione di servizi di somministrazione di lavoro, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003, di figure professionali **nell'ambito di contratti del pubblico impiego;**
- Il fatturato globale e specifico è quello riferito sia alla parte di compenso ai lavoratori somministrati sia ai margini di agenzia per le somministrazioni di lavoro effettuate;
- il triennio prescelto come riferimento per i requisiti di fatturato è quello relativo agli anni **2014, 2015, 2016**, in ragione della possibilità per i concorrenti, di disporre di bilanci già approvati e depositati.

La comprova del requisito relativo al fatturato globale è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando per le società di capitali e del Modello Unico o della Dichiarazione IVA per le società di persone ed imprese individuali. La comprova del requisito relativo al fatturato specifico è fornita mediante la presentazione di una dichiarazione resa dai sindaci o dal revisore dei conti. Per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti concernenti i fatturati devono essere rapportati al periodo di attività.

E' fatta comunque salva la possibilità, ai sensi dell'art. 86, comma 1, ultimo periodo, del Codice da parte degli operatori economici di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante altra documentazione ritenuta idonea dalla stazione appaltante.

La suddetta documentazione deve essere resa disponibile mediante il sistema AVCpass.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice (raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari ex art. 2602 del Codice Civile, aggregazioni di imprese di rete e GEIE) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 6 e di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1 devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica-finanziaria di cui al precedente paragrafo 7.2 devono essere soddisfatti nel seguente modo:

- le **dichiarazioni bancarie** devono essere possedute/prodotte da tutti i soggetti componenti il raggruppamento, Consorzio, aggregazione di imprese di rete o GEIE,
- il requisito relativo al **fatturato globale e a quello specifico** di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del precedente paragrafo 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso fermo restando il fatto che la mandataria deve in ogni caso possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 6 e di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1 devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni.

I requisiti di capacità economica-finanziaria di cui al precedente paragrafo 7.2 devono essere soddisfatti nel seguente modo:

- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice direttamente dal consorzio medesimo;
- in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

§ 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ex art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 6 e di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

§ 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto di accordo quadro, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Qualora il concorrente intenda procedere al subappalto di parte delle prestazioni oggetto della presente procedura è tenuto ad indicare in sede di gara i nominativi di **3 (tre)** subappaltatori. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

L'omessa dichiarazione della terna, o l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a 3, non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE ed allegati integrativi (allegato n. 3 ed eventualmente allegato n. 2-bis).

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, ad eccezione di quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo, comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

N.B.: non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

§ 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta e precisamente di importo pari ad Euro 148.991,26 (centoquarantottomilanovecentonovantuno/26), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di accordo quadro, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere Provinciale CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.p.A. – Corso della Repubblica n. 14, Forlì (coordinate bancarie: **IT 65 H 06010 13200 100000300111**);
- c) tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta si richiama quanto precisato dall'A.N.AC. nel comunicato del Presidente del 1/7/2015. **Costituisce motivo di esclusione la presentazione di una polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari non abilitati al rilascio di tali garanzie.**

E' opportuno che gli operatori economici partecipanti, nel loro specifico interesse, verifichino che le garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità delle offerte, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza. A tal fine l'Autorità suggerisce di verificare l'iscrizione dei soggetti abilitati al rilascio di tali garanzie negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia.

Riguardo agli intermediari finanziari abilitati si evidenzia che gli stessi devono essere iscritti nel nuovo albo unico di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (previsto a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 141/2010).

Si evidenzia inoltre che l'A.N.AC. con il successivo comunicato del Presidente in data 21/10/2015, oltre a richiamare l'attenzione delle stazioni appaltanti sui rischi derivanti da garanzie fideiussorie emesse da soggetti non autorizzati invitandole, in caso di dubbi sulla natura dell'intermediario finanziario che presta la garanzia, alla consultazione delle pagine dedicate del sito della Banca d'Italia, ha altresì invitato le stazioni appaltanti e gli operatori economici alla consultazione degli elenchi accessibili sul sito internet dell'IVASS delle imprese di assicurazione autorizzate all'emissione delle garanzie a corredo delle offerte.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti pertanto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

- 2) **essere redatta**, nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice, **secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23/3/2004, n. 123 e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;**
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità sino al **6/10/2018**;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il concorrente;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (ossia l'impegno del fideiussore a versare l'importo della cauzione alla Provincia di Forlì-Cesena, dietro semplice richiesta della Provincia entro 15 giorni dalla richiesta medesima);
 - d) l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di accordo quadro ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (*tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti*).

N.B. Anche nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata con modalità diverse rispetto alla garanzia fideiussoria l'offerta dovrà comunque essere corredata dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di accordo quadro di cui all'art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'importo della garanzia (e del suo eventuale rinnovo) è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta in sede di gara il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme all'originale dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% relativa al possesso della certificazione di qualità si può ottenere alle seguenti condizioni:

- a) in caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale (unico possibile nella presente procedura), ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o GEIE siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

La riduzione del 50% si applica, indipendentemente dal possesso della certificazione di qualità, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto di accordo quadro, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

§ 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad Euro 200,00 (Euro duecento/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1.377 del 21/12/2016 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per il pagamento è necessario attenersi alle istruzioni disponibili sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it).

In particolare, con le proprie credenziali, ci si dovrà collegare al “servizio riscossione contributi” raggiungibile dall'homepage sul sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it) sezione “servizi” e inserire il **C.I.G.** che per la presente procedura è **7316408ADF** e procedere al pagamento diretto, seguendo le istruzioni disponibili, mediante carta di credito oppure produrre un modello cartaceo da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi.

Sono quindi consentite **due** modalità di pagamento della contribuzione:

- on line mediante carta di credito (circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express);
- in contanti presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello cartaceo rilasciato dal portale dell'Autorità.

La contribuzione è condizione di ammissibilità alle procedure di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

Per informazioni e chiarimenti sulla suddetta obbligatoria contribuzione è possibile rivolgersi al Contact Center dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al numero verde 800-896936.

§ 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta, corredata dai documenti indicati in seguito, **inclusa in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e indirizzato a: PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA – UFFICIO CONTRATTI E APPALTI - PIAZZA MORGAGNI N. 9 – 47121 FORLÌ.**

Per evitare dubbi di interpretazione si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente onde evitare ogni possibile manomissione (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Tale plico dovrà essere inoltrato a **mezzo posta** (raccomandata, posta celere) o a **mezzo di agenzia di recapito autorizzata (corriere)** e dovrà pervenire alla sede di questa Amministrazione (P.zza Morgagni n. 9) entro il termine perentorio del giorno 6/2/2018.

E' **ammessa la consegna a mano** dell'offerta, entro il suddetto termine, dalle ore **9,00** alle ore **12,00** all'Ufficio **Archivio e Protocollo** della Provincia (P.zza Morgagni n. 9, Forlì, 1^ piano), che ne rilascerà apposita ricevuta. La consegna a mano effettuata oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando (6/2/2018) comporterà l'esclusione dalla gara.

Indipendentemente dalla modalità di trasmissione del plico **si sottolinea la perentorietà del termine sopra indicato.** Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale o corriere questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo (modalità operative di Poste Italiane, disservizio postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore), il plico stesso non giunga a destinazione, presso l'Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia, in tempo utile, ossia entro il giorno 6/2/2018.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori del termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente; l'offerta pervenuta oltre il termine previsto non sarà ammessa alla gara.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*) e riportare la dicitura:

“CIG 7316408ADF - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. SCADENZA OFFERTE: 6/2/2018. NON APRIRE”

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC*) di tutti i singoli partecipanti.

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE e dichiarazioni integrative, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega procura speciale oppure procura generale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o copia resa conforme all'originale a meno che dalla visura camerale dell'impresa non risultino espressamente indicati i poteri rappresentativi conferiti con la procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 16.1, la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è **causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per mesi 8 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

§ 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire già esistenti al momento di presentazione dell'offerta (*ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.*).

Il mancato possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono **cause di esclusione senza possibilità di ricorrere ad alcuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione**:

- la carenza sostanziale dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per la partecipazione alla gara;
- l'accertamento della mancata veridicità delle dichiarazioni presentate nel presente procedimento di affidamento;
- la partecipazione multipla di soggetti consorziati e raggruppati, di consorzi e di consorziati designati esecutori delle prestazioni o di soggetti ausiliari ed ausiliati in contrasto con i dettati normativi di cui all'art. 48, comma 7 ed all'art. 89, comma 7, del Codice;
- la presenza di offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di elementi univoci accertati dalla stazione appaltante;
- l'omesso rimedio alle irregolarità essenziali entro il termine perentorio fissato dalla stazione appaltante. Per omesso rimedio si intende sia la mancata risposta dell'operatore economico entro il termine perentorio previsto, che una risposta totalmente carente ed inadeguata a regolarizzare l'inadempimento essenziale;
- la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente

l'offerta per una determinata gara (ossia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta);

- il difetto di sottoscrizione dell'offerta tecnica e/o economica;
- la presentazione di offerte plurime, condizionate, espresse in modo indeterminato o portanti correzioni non confermate tali da generare confusione nell'entità del ribasso offerto;
- la presentazione di offerte in aumento o espresse con riferimento ad offerte relative ad altro appalto;
- il mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste interne separate e debitamente sigillate;
- l'inserimento nell'offerta tecnica di cui alla busta "B" o nella documentazione di cui alla busta "A" di elementi di prezzo propri dell'offerta economica tali da costituire un'anticipazione del prezzo offerto o consentirne la sua ricostruzione;
- la mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (a meno che le stesse, ancorché prive delle diciture richieste, siano comunque distinguibili fra loro);
- il plico pervenuto fuori termine;
- la mancanza del pagamento del contributo A.N.AC. (la fattispecie contempla il mancato pagamento nei termini previsti e non la mancata esibizione del documento comprovante il pagamento effettuato invece entro i termini previsti);
- la mancata costituzione della cauzione (la fattispecie contempla la mancata costituzione della cauzione entro il termine previsto per la presentazione delle offerte e non la mancata presentazione in sede di gara della cauzione costituita entro i termini previsti);
- la presentazione di una polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria rilasciata da soggetti non abilitati al rilascio di tali garanzie secondo quanto previsto nel comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. in data 1/7/2015 e 21/10/2015;
- la mancata dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (salvo quanto oltre precisato). Qualora dalla documentazione inserita nella busta "A", non emerga in modo univoco l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente non dichiara né posseda in proprio detti requisiti, non potrà procedersi a sanatoria trattandosi di carenza inerente il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. In ordine all'avvalimento si evidenzia che la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Anche la risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale comporterà l'esclusione dalla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

§ 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) Istanza di partecipazione alla gara, **in bollo** – **allegato n. 1** al presente disciplinare;
- 2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – **allegato n. 2** al presente disciplinare;
- 3) Eventuali dichiarazioni personali di cui all'**allegato n. 2-bis** al presente disciplinare (da rendersi qualora il legale rappresentante non voglia dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice anche per conto di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80;
- 4) Dichiarazioni integrative al DGUE – **allegato n. 3** al presente disciplinare;
- 5) Eventuale dichiarazione dell'impresa ausiliaria (in caso di avvalimento) – **allegato n. 4** al presente disciplinare;
- 6) Documentazione a corredo:
 - **DICHIARAZIONI** di almeno **due istituti bancari o intermediari finanziari**, autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti, in base alle informazioni in loro possesso, la solidità dell'operatore economico partecipante e l'idoneità a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi;
 - PASSOE;
 - Documento di identità in corso di validità da parte di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenute negli allegati n. 1, 2, 2- bis, 3 e 4;
 - Documento attestante il versamento del contributo a favore dell'A.N.AC.;
 - Garanzia per la partecipazione alla procedura;
 - Procura nel caso di sottoscrizione della documentazione di gara da parte di procuratore speciale o generale;
 - Documentazione utile e necessaria per le valutazioni di cui all'art. 80, commi 7 e 10 del Codice qualora ricorrano le condizioni;
 - Documentazione nel caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale qualora ricorrano le condizioni ;
 - Atti relativi al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio ordinario o GEIE o rete di imprese qualora la partecipazione alla gara sia effettuata da soggetti con idoneità plurisoggettiva,

il tutto come meglio specificato in seguito.

Si precisa quanto segue:

L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni esplicitate nei successivi paragrafi, dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i **modelli allegato n. 1** (istanza di partecipazione), **allegato n. 2** (DGUE) e **allegato n. 3** (dichiarazioni integrative al DGUE) al presente disciplinare di gara. In caso di avvalimento eventuali dichiarazioni sostitutive

dell'impresa ausiliaria dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i **modelli allegati n. 2, allegato n. 3 e allegato n. 4** (dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento). In caso di indicazione della terna di subappaltatori le dichiarazioni sostitutive del subappaltatore dovranno essere rese utilizzando gli **allegati n. 2 e n. 3**.

Eventuali dichiarazioni personali da parte dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice (sia che si tratti di soggetti operanti all'interno dell'operatore economico partecipante o del subappaltatore o dell'ausiliario) dovranno essere rese preferibilmente utilizzando il modello **allegato n. 2-bis** (dichiarazioni personali).

Nell'ambito della documentazione di cui alla busta "A", il bollo è richiesto esclusivamente per l'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara (allegato n. 1). Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice.

14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione in bollo è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato n. 1** od in conformità ad esso e comunque contiene tutte le informazioni e dichiarazioni in esso previste e precisamente:

1. di avere esaminato gli elaborati propedeutici all'accordo quadro e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, negli schemi contrattuali di accordo quadro e di contratto applicativo conseguente all'accordo quadro e nella documentazione di gara;

2. di ritenere l'offerta economica presentata remunerativa giacché per la sua formulazione si è preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

3. di essere in possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice allegando copia conforme della relativa certificazione nel caso di operatore economico che presenta cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice;

4. di essere edotto degli obblighi derivanti dai codici di comportamento adottati dagli Enti utilizzatori resi disponibili attraverso i propri siti internet e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici;

5. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice come meglio specificato al successivo paragrafo 17;

6. di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nell'accordo quadro oppure, qualora si intenda affidare in subappalto o in cottimo, le parti del servizio da subappaltare indicando altresì in modo preciso la terna dei subappaltatori;

7. indica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati resi.

Il concorrente indica la forma singola o associata mediante la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd rete-soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Alla domanda di partecipazione il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore

b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (allegato n. 2 al presente disciplinare in formato editabile) ex art. 85 del Codice secondo quanto di seguito indicato.

Si evidenzia che nel modello messo a disposizione per la presente gara (allegato n. 2) sono già state inserite le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 56/2017 (decreto correttivo al Codice).

Per la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo - DGUE l'operatore economico partecipante dovrà attenersi alle **istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/7/2016, n. 3** "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27/7/2016.

Le dichiarazioni sostitutive rese mediante il DGUE (allegato n. 2) e gli altri allegati previsti n. 2-bis, 3 e 4:

- integrano gli elementi dell'istanza di partecipazione alla gara;
- attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
- attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria richiesti in relazione alla presente gara.

La carenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dei requisiti di ordine speciale necessari per la partecipazione determinerà l'esclusione dalla gara.

Si forniscono le seguenti indicazioni in merito alla compilazione del DGUE.

PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

La presente parte del DGUE è già compilata dalla Provincia di Forlì-Cesena. L'operatore economico non deve rendere alcuna informazione.

PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Il concorrente deve rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento dovrà essere compilata la sezione C.

In tal caso il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. allegato 2-bis al presente disciplinare [qualora il legale rappresentante dell'ausiliario non intenda rendere, tramite il DGUE, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice – si veda in proposito quanto più avanti indicato];
3. dichiarazioni integrative al DGUE rese tramite l'allegato n. 3 al presente disciplinare;
4. dichiarazione sostitutiva, come da modello **allegato n. 4** al presente disciplinare, di cui all'art. 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo:
 - dichiara di rivestire nei confronti del concorrente il ruolo di impresa ausiliaria prestando ausilio con riferimento ai requisiti oggetto di avvalimento;
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non ausiliare più di un concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - di essere consapevole delle verifiche che in corso di esecuzione saranno effettuate dalla stazione appaltante e dagli Enti utilizzatori ai sensi dell'art. 89, comma 9, del Codice;
5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le **risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'accordo quadro**. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, **la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria**;
6. PASSOE dell'ausiliario.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare e, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Tale dichiarazione può essere resa anche nell'istanza di partecipazione (lett. F) qualora lo spazio del DGUE non sia sufficiente a contenere tutte le informazioni richieste. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega a firma del subappaltatore:

1. DGUE contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
2. allegato 2-bis al presente disciplinare [qualora il legale rappresentante del subappaltatore non intenda rendere, tramite il DGUE, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice – si veda in proposito quanto più avanti indicato];
3. dichiarazioni integrative al DGUE rese tramite l'allegato n. 3 al presente disciplinare;
4. PASSOE del subappaltatore.

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare attraverso la compilazione delle Sezioni:

A “Motivi legati a condanne penali”;

B “ Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali”;

C “ Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”;

D “ Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore”.

Si fa notare che nel DGUE allegato al presente disciplinare di gara, nella sezione D, sono state inserite le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017.

Il concorrente, quindi, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico deve attestare di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice, comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m), né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni inserite nel DGUE relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 del suddetto art. 80, tali dichiarazioni devono essere rese dai singoli soggetti interessati in carica e cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. A tal fine è stato predisposto il modello **allegato n. 2-bis** al presente disciplinare contenente appunto le suddette dichiarazioni da rendersi da parte di tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del Codice qualora il legale rappresentante non intenda renderle anche per loro.

Sulla base del dettato normativo di cui al summenzionato art. 80, comma 3, del Codice e dei comunicati del Presidente dell’A.N.AC. in data 26/10/2016 e 8/11/2017 tali soggetti sono distintamente individuati a seconda della forma giuridica dell’operatore economico nella sotto indicata tabella:

Imprese individuali	- Titolare; - Direttori tecnici
Società in nome collettivo	- Tutti i soci; - Direttori tecnici
Società in accomandita semplice	- Soci accomandatari; - Direttori tecnici
Altri tipi di società e consorzi	- Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza , nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza</i>); - Membri del Consiglio di Gestione nelle società con sistema di amministrazione dualistico; - Membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale; - Membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; - Membri del consiglio di sorveglianza nelle società con

	<p>sistema di amministrazione dualistico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soggetti muniti di poteri di rappresentanza: <ul style="list-style-type: none"> - Institori; - Procuratori generali (e speciali qualora sottoscrivano la documentazione di gara); - Soggetti muniti di poteri di direzione: <ul style="list-style-type: none"> - Dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa; - Soggetti muniti di poteri di controllo: <ul style="list-style-type: none"> - Revisori contabili; - Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001); - Direttori tecnici; - Socio unico persona fisica; - Socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di 4 soci
--	--

Si evidenzia che in caso di partecipazione da parte di una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, le suddette dichiarazioni devono essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, in relazione ad entrambi i suddetti soci (parere A.V.C.P. – ora A.N.AC. – n. 58/2012, sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 30/8/2012 n. 4.654, sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 24 del 6/11/2013).

In relazione alla locuzione “socio di maggioranza” si precisa che i soggetti interessati sono coloro che detengono il controllo della società di capitali o consorzio. In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con tre soli soci, le suddette dichiarazioni devono essere rese in relazione al socio titolare di una partecipazione pari o superiore al 50% del capitale sociale, qualora esista (sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 24 del 6/11/2013).

Come indicato nei sopraccitati comunicati del Presidente dell'A.N.AC. in data 26/10/2016 e 8/11/2017 in caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non viene condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'esclusione non va disposta ed il divieto di partecipazione non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, comma 3, ultima parte del Codice).

Per rendere, quindi, una completa dichiarazione circa l'inesistenza della causa di esclusione dalle gare d'appalto ex art. 80, comma 1, lettera a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del Codice, si suggerisce di acquisire presso il competente ufficio del casellario giudiziale una visura ex art. 33 del D.P.R. n. 313/2002 attraverso la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri precedenti penali (quindi anche le condanne assistite dal beneficio delle non menzione) senza le

limitazioni riguardanti il casellario giudiziale rilasciato su richiesta dei privati. Ciò a garanzia della serietà della dichiarazione stessa e delle connesse responsabilità.

Potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all'art. 80, comma 1, lettera a), b), b-bis) c), d), e), f), g) del Codice nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l'operatore economico concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione.

Nel caso in cui il concorrente incorra in una o più delle condizioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dovrà essere presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie per permettere alla Stazione Appaltante di formulare le valutazioni di cui all'art. 80, commi 7 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, l'indicazione della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, del Codice, la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.

In caso di partecipazione di società derivante da operazioni di cessione/affitto aziendale o di incorporazione o fusione societaria le suddette dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 che hanno operato presso la società cedente/locataria o incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

In relazione al disposto di cui all'art. 80, comma 4, del Codice si evidenzia che si intendono gravi:

- a) le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 (Euro 10.000,00). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- b) le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Il motivo di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice rilevano quali cause di esclusione gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento. Vi rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al

- risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Per i mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali si richiama l'attenzione dei concorrenti sulle Linee guida dell'A.N.AC. n. 6 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 293 in data 16/11/2016 ed aggiornate, alla luce delle disposizioni del decreto correttivo al codice di cui al D.Lgs. n. 56/2017, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1.008 dell'11/10/2017.

Si invitano quindi gli operatori economici partecipanti all'osservanza delle suddette linee guida ed a rendere, quindi, edotta l'Amministrazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità od affidabilità essendo rimesso esclusivamente alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti ed alla loro rilevanza in concreto ai fini dell'esclusione.

Come evidenziato nelle suddette linee guida rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice anche le condanne non definitive per reati sotto elencati a titolo esemplificativo:

- a) abusivo esercizio di una professione;
- b) reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
- c) reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio;
- d) reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- e) reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- f) reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale, fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b) del Codice.

Si sottolinea che nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art. 80, comma 5, del Codice il concorrente dovrà fornire tutte le informazioni necessarie onde consentire alla Provincia di individuare la specifica fattispecie e formulare le conseguenti valutazioni oltre alla specifica dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti.

Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite tramite compilazione degli specifici campi presenti nel DGUE (allegato n. 2) ovvero tramite ulteriore documentazione/dichiarazione.

Qualora l'operatore economico partecipante abbia notizia di un'annotazione nel casellario informatico istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. è opportuno, nel suo specifico interesse, che lo stesso documenti in sede di gara in maniera dettagliata la

motivazione di tale annotazione e l'eventuale ricorso presentato contro tale iscrizione. Ciò al fine di mettere la Commissione di gara a conoscenza, in modo più esaustivo possibile, dei fatti alla base dell'annotazione e permettere quindi una ponderata decisione in merito. In carenza di tale documentazione o qualora la stessa, seppur presentata, sia giudicata non esaustiva od insufficiente, la Commissione di gara opererà caso per caso esprimendo una propria valutazione in relazione agli elementi desumibili dalla specifica annotazione a proprio insindacabile giudizio.

Si ricorda quanto stabilito dall'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016: *“In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”*.

PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare.

PARTE VI – DICHIARAZIONI FINALI

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONI PERSONALI

Qualora il legale rappresentante del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

A tale proposito dovrà essere compilato dai suddetti soggetti l'allegato n. 2-bis al presente disciplinare contenente appunto le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5, lett. l) del Codice rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il suddetto allegato n. 2-bis dovrà essere presentato, come sopra detto, anche dai soggetti ausiliari

e subappaltatori qualora i legali rappresentanti non rendano le previste dichiarazioni anche per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Ad integrazione di quanto dichiarato con l'allegato n. 2 (DGUE) ed eventualmente con l'allegato n. 2-bis (dichiarazioni personali) il concorrente deve rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 conformemente all'**allegato n. 3**, con la quale dichiara:

1. che l'operatore economico che si rappresenta non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, sia con riferimento quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono i ruoli/cariche indicati all'art. 80, comma 3 del Codice – così come esplicitato nei Comunicati del Presidente dell'A.N.AC. del 26/10/2016 e del'8/11/2017 in relazione ai vari tipi di sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati nel Codice Civile – o sono cessati dalle medesime cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nonché dichiara tutti i **nominativi e le generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale) dei soggetti di cui all'art 80, comma 3 del Codice**, ivi comprese le relative **cariche e nel caso di cessati la data di cessazione dalla carica stessa**;

2. che nei confronti di tutti i soggetti (sia persone fisiche che persone giuridiche) di cui all'art. 85 D.Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) come modificato dal D.Lgs. n. 161/2017, compresi i familiari conviventi maggiorenni, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto e di impegnarsi a comunicare i nominativi di tali soggetti al momento della richiesta da parte della stazione appaltante ai fini dell'acquisizione dell'informazione antimafia ex art. 91 del suddetto codice antimafia;

3. dichiara l'eventuale iscrizione dell'impresa nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (white list) indicando la relativa Prefettura. Tale iscrizione *“tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione od autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse per le quali essa è stata disposta”*.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

4. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010);

Oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14/12/2010 e allega copia conforme all'originale dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942:

5. dichiarazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lett. d) del DGUE, con la quale il legale rappresentante dell'impresa indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare.

Per le società che hanno al loro interno soci che prestano attività lavorativa iscritti alle Gestioni amministrate dall'INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi...) e che assolvono in proprio all'obbligo contributivo:

6. indicazione dei soci che prestano attività lavorativa iscritti alle Gestioni amministrate dall'INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi...) e che assolvono in proprio all'obbligo contributivo. Tale indicazione è richiesta al solo fine di mettere la stazione appaltante a conoscenza di dati indispensabili (codice fiscale dei soci lavoratori) per la successiva verifica della regolarità contributiva in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dalla suddetta Circolare INPS n. 126 del 26/6/2015 in tema di semplificazione in materia di D.U.R.C.

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

14.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. **DICHIARAZIONI** di almeno **due istituti bancari o intermediari finanziari**, autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti, in base alle informazioni in loro possesso, la solidità dell'operatore economico partecipante e l'idoneità a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi;

2. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera A.N.AC. n. 157/2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa appaltatrice.

Tale documento è rilasciato dal sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e comprova la registrazione al sistema per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul Portale A.N.AC. (www.anticorruzione.it / Servizi / AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario creare il profilo "Amministratore OE" (tale profilo è soggetto ad abilitazione da parte dell'Autorità).

Dopo la registrazione al servizio AVCpass, occorre indicare al sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. **Il sistema rilascia un "PASSOE" che deve essere inserito nella documentazione di gara.** Il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, inclusi i mandanti, i consorziati esecutori e gli ausiliari, deve generare un proprio PASSOE o la propria componente di un PASSOE di gruppo; in caso di concorrente plurisoggettivo (consorzio fra cooperative, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio

ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, etc.), dovrà essere poi generato un ulteriore PASSOE di gruppo, da parte del soggetto mandatario/consorzio.

Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il contact-center di A.V.C.P./A.N.AC. al numero verde gratuito 800-896936, o all'indirizzo e-mail: support_center@anticorruzione.it.

3. documento, in originale o copia autentica, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

4. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di Euro 200,00 (duecento/00) on line rilasciata dal servizio di riscossione dell'A.N.AC. o originale dello scontrino del punto vendita Lottomatica.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario prima della data di presentazione dell'offerta contenente l'indicazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La procura relativa al mandato di cui sopra deve risultare da atto pubblico.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di istanza di partecipazione (allegato n. 1), in cui si indicano le parti del servizio (espresse in misura percentuale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di istanza di partecipazione (allegato n. 1) attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio (espresse in misura percentuale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di istanza di partecipazione (allegato n. 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di istanza di partecipazione (allegato n. 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione e le parti del servizio (espresse in misura percentuale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di istanza di partecipazione (allegato n. 1), che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione e le parti del servizio (espresse in misura percentuale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione nonché le parti del servizio (espresse in misura percentuale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

(o in alternativa)

- In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, secondo quanto previsto nell'allegato modello di istanza di partecipazione (allegato n. 1) rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le quote di partecipazione all'aggregazione e le parti del servizio (espresse in misura percentuale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

14.7 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO O AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ad integrazione di quanto dichiarato nell'apposita sezione C) della parte III del DGUE l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale indica, all'interno dell'**allegato n. 3**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110, comma 5, del Codice. Nel caso invece in cui ricorra la condizione di cui al suddetto art. 110, comma 5, del Codice (cioè nel caso in cui l'A.N.AC., sentito il giudice delegato, abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l'affidamento dell'appalto) è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 89, comma 1, del Codice come indicata al precedente paragrafo 14.2.

Non è consentita l'individuazione di un operatore economico, in qualità di ausiliario del concorrente, che versi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art 186- bis della Legge Fallimentare.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Qualora la Provincia di Forlì-Cesena riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lettera g) del Codice nei confronti dei sottoscrittori, procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ed all'escussione della cauzione provvisoria. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 13, del Codice.

§ 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, le proposte tecnico organizzativa del concorrente sviluppata attraverso la presentazione di una relazione articolata in diversi paragrafi in relazione ai vari criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1 e precisamente:

- Un **primo** paragrafo relativo al criterio di valutazione di cui alla lettera **A) MODALITÀ DI RECLUTAMENTO**. Tale paragrafo deve essere articolato **in n. 4 sottoparagrafi**, uno per ciascuno dei n. 4 sub-criteri di valutazione nei quali si suddivide il suddetto criterio A

(sub-criteri da A.1 ad A.4) Ciascun sottoparagrafo non può superare la lunghezza di due pagine formato UNI A4 (1 pagina = 1 facciata di foglio) con massimo **30 righe per pagina e con carattere di scrittura di dimensione 12**. Quindi questo primo paragrafo, relativo al criterio di valutazione A, nel suo insieme **non può superare le 8 pagine (facciate) formato A4**.

Nel caso in cui la lunghezza complessiva di ogni sottoparagrafo superi le dimensioni massime previste non si terrà in alcun conto, ai fini della valutazione, della parte eccedente il limite massimo previsto.

- Un **secondo** paragrafo relativo al criterio di valutazione di cui alla lettera **B) PERCORSI FORMATIVI**. Tale paragrafo non può superare la lunghezza di due pagine formato UNI A4 (1 pagina = 1 facciata di foglio) con massimo **30 righe per pagina e con carattere di scrittura di dimensione 12**. Quindi questo secondo paragrafo, relativo al criterio di valutazione B, nel suo insieme **non può superare le 2 pagine (facciate) formato A4**.

Nel caso in cui la lunghezza complessiva del paragrafo superi le dimensioni massime previste non si terrà in alcun conto, ai fini della valutazione, della parte eccedente il limite massimo previsto.

- Un **terzo** paragrafo relativo al criterio di valutazione di cui alla lettera **C ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**. Tale paragrafo deve essere articolato **in n. 2 sottoparagrafi**, uno per ciascuno dei n. 2 sub-criteri di valutazione nei quali si suddivide il suddetto criterio C (sub-criteri da C.1 ad C.2.) Ciascun sottoparagrafo non può superare la lunghezza di due pagine formato UNI A4 (1 pagina = 1 facciata di foglio) con massimo **30 righe per pagina e con carattere di scrittura di dimensione 12**. Quindi questo terzo paragrafo, relativo al criterio di valutazione C, nel suo insieme **non può superare le 4 pagine (facciate) formato A4**.

Nel caso in cui la lunghezza complessiva di ogni sottoparagrafo superi le dimensioni massime previste non si terrà in alcun conto, ai fini della valutazione, della parte eccedente il limite massimo previsto.

- Un **quarto** paragrafo relativo al criterio di valutazione di cui alla lettera **D) MODALITA' DI GESTIONE DELLE SPESE E DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO**.

Tale paragrafo deve essere articolato **in n. 2 sottoparagrafi**, uno per ciascuno dei n. 2 sub-criteri di valutazione nei quali si suddivide il suddetto criterio D (sub-criteri da D.1 ad D.2.) Ciascun sottoparagrafo non può superare la lunghezza di due pagine formato UNI A4 (1 pagina = 1 facciata di foglio) con massimo **30 righe per pagina e con carattere di scrittura di dimensione 12**. Quindi questo quarto paragrafo, relativo al criterio di valutazione D, nel suo insieme **non può superare le 4 pagine (facciate) formato A4**.

Nel caso in cui la lunghezza complessiva di ogni sottoparagrafo superi le dimensioni massime previste non si terrà in alcun conto, ai fini della valutazione, della parte eccedente il limite massimo previsto.

Complessivamente quindi l'offerta tecnica non può superare la lunghezza di 18 pagine (facciate) formato A4 con un massimo di 30 righe per pagina e con carattere di scrittura di dimensione 12.

La suddetta relazione (offerta tecnica) deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante (o

da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza) dell'operatore economico concorrente. La sottoscrizione deve essere effettuata in calce alla relazione e non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento.

Non è richiesta la firma in tutti i fogli componenti i vari documenti.

Nel caso di concorrenti raggruppati/aggregati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 14.1.

§ 16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello **allegato n. 5** al presente disciplinare di gara e deve contenere:

a) il ribasso percentuale offerto da applicare al moltiplicatore posto a base di gara pari a 1,14.

Tale offerta dovrà essere presentata in bollo da **Euro 16,00**; la percentuale di ribasso offerta dovrà essere indicata in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra la percentuale di ribasso scritta in cifre e quella scritta in lettere, si riterrà prevalente l'indicazione in lettere.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice non è richiesta da parte dell'operatore economico partecipante la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della manodopera.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento rispetto alla base di gara.

Nel caso di concorrenti raggruppati/associati, l'offerta economica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 14.1.

16.1 SEPARAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA DALLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE E DALL'OFFERTA TECNICA

Si sottolinea che l'offerta economica deve essere inserita in apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile.

Qualora il concorrente inserisca l'offerta economica o all'interno della busta “A” contenente la documentazione amministrativa o all'interno della busta “B” contenente l'offerta tecnica o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi sarà escluso dalla gara.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce, infatti, un principio ormai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento delle gare ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche assicurando, in tal modo, trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte e permettendo la valutazione delle offerte tecniche senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica.

La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca all'interno del plico principale od in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

L'inserimento, quindi, all'interno della busta "A" o della busta "B", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta "C", comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica senza alcuna possibilità di sanatoria.

In caso, invece, di indicazioni di natura economica che non anticipano il prezzo offerto o non consentono la ricostruzione dello stesso non sarà considerato violato il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica (Consiglio di Stato, sez. VI, 2/7/2015, n. 3295).

§ 17. ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

In materia di accesso agli atti si evidenzia che questa Amministrazione consentirà l'accesso alla documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e contenuta nella busta "A" nonché alla documentazione relativa all'offerta economica contenuta nella busta "C".

In merito alle offerte tecniche (busta "B"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice è richiesto ai concorrenti di specificare, all'interno della stessa busta "B", in modo preciso e circostanziato se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi **segreti tecnici o commerciali** rientranti quindi nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali e commerciali, da sottrarre, quindi, ad eventuali richieste di accesso agli atti.

L'individuazione deve essere precisa nel senso che occorre indicare esattamente quali parti della propria offerta (specificando i numeri delle relative pagine od i paragrafi di riferimento o contraddistinguendoli con evidenziatori colorati) siano meritevoli di tutela della riservatezza in relazione al know how aziendale. L'indicazione circa il fatto che tali informazioni possano integrare segreti tecnici o commerciali deve essere validamente motivata e comprovata. Qualora non sia espressa alcuna opposizione all'accesso o la stessa sia formulata in modo non circostanziato limitandosi a negare l'accesso a tutta la documentazione presentata sulla base di generiche affermazioni circa la presunta natura riservata della documentazione stessa, tale opposizione non sarà presa in alcuna considerazione. Qualora invece, l'opposizione all'accesso sia pertinente e precisa spetterà al responsabile unico del procedimento valutare nel caso specifico la portata di tale opposizione e limitare conseguentemente, con le modalità che lo stesso riterrà opportune, il diritto di accesso.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte del concorrente si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del medesimo art. 3.

§ 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica	punteggio massimo attribuibile	punti 70;
Offerta economica	punteggio massimo attribuibile	punti 30
TOTALE		punti 100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PARAMETRI MOTIVAZIONALI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI CRITERI QUALITATIVI
A	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO	25	A.1	Qualità ed efficacia dei metodi utilizzati per il reclutamento e la selezione del personale	15	Il punteggio sarà attribuito valutando il miglior metodo che garantisce: - il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità nella scelta dei lavoratori; - l'avviamento al lavoro di personale sulla base dell'esperienza lavorativa, dei percorsi formativi generali preassuntivi attuati, delle competenze possedute.
			A.2	Tempi di somministrazione del personale richiesto in relazione alle somministrazioni ordinarie e alle somministrazioni urgenti di lavoratori turnisti (art. 10 capitolato)	6 così suddivisi: tempi somministrazioni urgenti di lavoratori turnisti: (max 24 ore) Entro 12 ore: 3 punti tempi somministrazioni ordinarie: (max 5 giorni) Entro 1 giorno: 3 punti Entro 2 giorni: 2 punti Entro 3 giorni: 1,5 punti Entro 4 giorni: 1 punto	Il punteggio sarà attribuito tenendo conto del miglioramento della tempistica proposto in relazione ai tempi previsti (24 ore per somministrazioni urgenti di personale turnista, 5 giorni per somministrazioni ordinarie). Qualora non si offra alcun miglioramento rispetto ai tempi previsti non verrà attribuito alcun punteggio.
			A.3	Contenimento del turnover	2	Il contenimento del turnover sarà valutato sulla base delle strategie individuate per il suo contenimento <i>es.</i> - <i>avvio di lavoratori che hanno già maturato esperienza presso l'Ente nella medesima posizione di lavoro;</i> - <i>possibilità di garantire la continuità del servizio con il medesimo lavoratore nell'ambito di una specifica somministrazione.</i>
			A.4	Proposta di più candidature	2	Il punteggio sarà attribuito in relazione all'impegno di procedere all'indicazione di due o più candidati da scegliere per somministrazioni superiori a mesi 1. Qualora in sede di gara sia manifestato tale impegno si attribuiranno 2 punti, in caso contrario non si attribuirà alcun punto.

B	PERCORSI FORMATIVI (Progetti di formazione e aggiornamento rivolti al personale)	10			10	Il punteggio sarà attribuito valutando il programma di formazione specifica previsto per le singole figure professionali del personale individuato, sia per la fase iniziale che per quella relativa alla formazione continua (destinatari, qualità dei docenti, strumenti adottati, durata della formazione).
C	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	25	C.1	Struttura organizzativa dedicata al servizio di somministrazione	15	Il punteggio sarà attribuito in relazione alla congruenza della struttura con gli obiettivi indicati nel capitolato speciale, sulla base della completezza e chiarezza delle informazioni fornite. <i>es.</i> - numero e dimensioni delle sedi sul territorio; - numero e specializzazione degli addetti alle diverse attività previste (psicologi del lavoro per la selezione, formatori interni o esterni, addetti alla contabilità e alla gestione dei contratti). La valutazione terrà conto altresì delle soluzioni adottate per la gestione delle emergenze con particolare riferimento all'affidabilità, comprensibilità e completezza del flusso procedimentale delle attività per l'improvvisa sostituzione del personale.
			C.2	Modalità di interazione del personale di Agenzia sul territorio con i lavoratori e con gli Enti utilizzatori	10	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle modalità operative relative alla interazione con i lavoratori e gli Enti. <i>es.</i> - disponibilità di un portale web che consenta di inserire in qualunque momento e velocemente le richieste di somministrazione; - presenza di banche dati con nominativi già selezionati per il profilo ricercato; - orari di apertura e reperibilità.
D	MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SPESE E DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	10	D.1	Modalità di fatturazione, reportistica e rendicontazione delle spese	5	Il punteggio sarà attribuito in relazione alla chiarezza della documentazione fornita rispetto alla fatturazione, alla frequenza di rendicontazione e reportistica sul volume di spesa sostenuto anche dietro richiesta dell'Ente utilizzatore.
			D.2	Modalità di monitoraggio del servizio fornito	5	Il punteggio sarà attribuito sulla base di quanto offerto in relazione alle tempistiche di monitoraggio, alla reportistica riepilogativa (periodica o su richiesta) che tenga conto dell'elencazione delle attività svolte, delle criticità riscontrate, dei feed back delle unità lavorative impiegate, specificando il luogo di lavoro e le mansioni svolte.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 30 su punti 70. Pertanto l'offerta che avrà conseguito, relativamente ai criteri di valutazione qualitativi, un punteggio complessivamente inferiore a 30 punti su 70 (soglia minima di qualità), sarà considerata inidonea e pertanto esclusa dal prosieguo della gara. Per la verifica del raggiungimento di tale soglia, si prenderà a riferimento il punteggio assegnato prima della riparametrazione.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione giudicatrice, basandosi sui criteri motivazionali indicati nella tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, valuterà ciascun criterio/sub-criterio oggetto di valutazione discrezionale (A.1, A.3, B, C.1, C.2, D.1, D.2) in modo comparativo fra le varie proposte. Ogni commissario, ferma restando l'unicità del giudizio sintetico d'insieme espresso allo scopo di ricostruire l'iter logico seguito per la valutazione di merito, attribuirà un coefficiente variabile da 0 a 1 per ogni criterio di valutazione.

Il giudizio assegnato da ogni commissario per ciascun criterio di valutazione discrezionale sarà espresso secondo i seguenti livelli:

GIUDIZIO SU QUANTO PROPOSTO	COEFFICIENTE DI MERITO
Eccellente	da 0,81 a 1
Ottimo	da 0,61 a 0,80
Buono	da 0,41 a 0,60
Discreto	da 0,21 a 0,40
Sufficiente	da 0,01 a 0,20
Insufficiente (e quindi non accettabile)	0 (zero)

Quanto ai sub-criteri con punteggio tabellare (A.2 e A.4) il punteggio sarà attribuito automaticamente sulla base della griglia riportata in tabella al precedente paragrafo 18.1.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**

$$C_i = R_i/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_i = valore dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

In caso di ribassi espressi con più di tre cifre decimali, gli stessi saranno arrotondati, a tre cifre decimali (all'unità inferiore se il quarto decimale è pari o inferiore a quattro ed all'unità superiore se il quarto decimale è pari o superiore a cinque).

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Al fine di non consentire alterazioni di nessun genere fra i criteri sopra indicati con riferimento al peso relativo ai vari criteri o sub-criteri di natura qualitativa (ad esclusione dei sub-criteri A.2 e A.4 che hanno un punteggio tabellare), è prevista una riparametrazione, che sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse. Si opererà una sola riparametrazione a livello di ciascun sub-criterio o a livello di criterio per quelli non suddivisi in sub-criteri nel seguente modo: se il coefficiente massimo attribuito non raggiunga il valore 1 si procederà ad attribuire il valore 1 al coefficiente più elevato e si proporzioneranno linearmente a tale valore tutti gli altri coefficienti, dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che avranno superato la soglia di sbarramento.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, effettuato tramite il metodo aggregativo compensatore di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 2/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1.005 del 21/9/2016 sarà ricavato attraverso la seguente formula, applicata tenendo conto della riparametrazione dei punteggi sugli elementi di natura qualitativa A.1, A.3, B, C.1, C.2, D.1, D.2

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari già espressi in valore assoluto ottenuti dall'offerta del singolo concorrente sui sub-criteri A.2 e A.4.

§ 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica di gara avrà luogo il giorno **8/2/2018**, alle ore **9,30** presso la Residenza Provinciale, P.zza Morgagni n. 9 – Forlì e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito internet della Provincia di Forlì-Cesena

(www.provincia.fc.it, sezione “Bandi di gara” quindi “Gare e aste”), almeno 3 giorni prima della data fissata.

L'ammissibilità dei concorrenti sarà effettuata da apposita Commissione di gara, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il giorno 8/2/2018, alle ore 9,30, salvo diversa comunicazione, avrà, pertanto, luogo la prima seduta di gara, **aperta al pubblico**, per l'ammissibilità delle offerte. In tale seduta si insedierà la suddetta Commissione di gara, la quale, previa lettura del bando di gara e del relativo disciplinare, anche sommaria, provvederà all'accertamento del rispetto delle modalità e dei termini previsti per la presentazione delle offerte ed all'apertura dei plichi. Dopo aver verificato la presenza delle buste interne richieste, procederà in relazione ad ogni concorrente, all'apertura della busta “A – Documentazione amministrativa”.

Sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, si procederà a verificare la correttezza formale delle dichiarazioni, della documentazione allegata, l'inesistenza di situazioni di compartecipazione e a valutare quindi l'ammissibilità delle offerte. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Qualora si riscontrassero mancanze, incompletezze od irregolarità essenziali nella documentazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice si inviterà, tramite comunicazione **via PEC**, il concorrente ad effettuare la prevista regolarizzazione entro il termine assegnato attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13. Nel caso in cui il concorrente non proceda alla richiesta regolarizzazione nei termini previsti sarà escluso dalla gara. Qualora l'operatore economico risponda nei termini previsti alla richiesta di soccorso istruttorio, se dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che di ordine speciale) e/o la presenza di altre cause di esclusione, si procederà all'esclusione dello stesso.

Essendo operativo per il presente appalto il sistema AVCpass per la verifica del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, si procederà all'acquisizione dei concorrenti, cioè alla verifica della conformità di quanto dichiarato nel modello cartaceo rispetto a quanto indicato a sistema AVCpass da parte di ciascun partecipante al momento della richiesta del PASSOE. Nel caso di PASSOE non conforme sarà inviata una comunicazione **via PEC** al partecipante, al fine di provvedere entro 3 giorni alla regolarizzazione del PASSOE. Nel caso di immotivata regolarizzazione del PASSOE l'operatore economico sarà escluso dalla gara.

All'esito dei lavori della Commissione di gara si provvederà alla pubblicazione del provvedimento che decreta le ammissioni e le esclusioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del Codice e precisamente:

- sul profilo committente della Provincia (www.provincia.fc.it), nella sezione “Amministrazione trasparente”, quindi “Bandi di gara e contratti”;
- sul profilo committente (www.provincia.fc.it) nella sezione “Bandi di gara”, quindi “Gare e aste” (<http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/avvisi-gare-aste>);
- sul sito informatico presso l'Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali): www.sitar-er.it (art. 29, commi 2 e 4, del Codice).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera A.V.C.P. n. 111 del 20/12/2012.

§ 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nelle more dell'istituzione presso l'A.N.AC. dell'Albo degli esperti e secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 12, del Codice, sarà affidata ad una Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

§ 21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice, **in seduta pubblica** la cui data e ora verranno rese note tramite inserimento sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, procederà, a seguito dei lavori della Commissione di gara, all'apertura delle "Buste B" presentate dai concorrenti ammessi a tale fase di gara ed alla ricognizione e verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e successivamente, **in sedute riservate**, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente paragrafo 18.1.

La Commissione giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.3 e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

In caso di offerte che raggiungano uguale punteggio si aggiudicherà l'accordo quadro in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente agli elementi qualitativi. Qualora anche i punteggi attribuiti agli elementi qualitativi dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione giudicatrice, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte ed elaborerà la graduatoria finale, quindi rimetterà gli atti al RUP il quale formulerà la proposta di aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

§ 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, cioè qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultino entrambi, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (quindi punti 24 per l'elemento prezzo e punti 56 per gli altri elementi di valutazione diversi dal prezzo) nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Come previsto nella linea guida A.N.AC. n. 2/2016 ai fini della verifica di anomalia si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine minimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

L'eventuale dichiarazione di anomalia di una o più offerte sarà fatta in seduta pubblica di gara. Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

§ 23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONSEGUENTE CONTRATTO

A seguito della formulazione della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, si procederà all'adozione di apposita determinazione dirigenziale di aggiudicazione in favore dell'operatore economico vincitore.

La Provincia di Forlì-Cesena procederà alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, in carenza dei suddetti requisiti si procederà all'esclusione del concorrente ed all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Provincia si riserva inoltre la facoltà di procedere anche ad ulteriori verifiche in capo ad altri partecipanti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Si procederà inoltre al riscontro delle dichiarazioni rese dai concorrenti anche rispetto ai dati risultanti nel casellario informatico istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15, del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte della Provincia.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante), prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente la conseguente riforma di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente all'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessuna riformulazione della graduatoria approvata.

La stipulazione del contratto di accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto di accordo quadro; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto di accordo quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Si fa notare che l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale entro il termine indicato dall'Ufficio Contratti e Appalti nella comunicazione di aggiudicazione. Nell'ambito di tale documentazione l'aggiudicatario dovrà riprodurre l'offerta tecnica presentata in sede di gara in **duplice** copia, una da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del contratto di accordo quadro e una da consegnare al responsabile unico del procedimento. Nessun onere verrà riconosciuto in relazione a quanto sopra richiesto.

Il contratto di accordo quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa (mediante sottoscrizione con firme digitali) e sarà soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Al contratto di accordo quadro saranno allegati il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto applicativo e l'offerta tecnica dell'impresa appaltatrice.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto di accordo quadro; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'accordo quadro all'operatore economico che risulti secondo classificato nella graduatoria delle offerte.

All'atto della stipulazione del contratto di accordo quadro l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Nel contratto di accordo quadro e nei contratti applicativi saranno inserite le clausole inerenti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2/12/2016 (GU 25/1/2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa **Euro 5.100,00 (cinquemilacenti/00)**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto di accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi. L'importo presunto delle suddette spese contrattuali connesse alla stipula del contratto di accordo quadro (imposta di bollo ed imposta di registro) ammonta presumibilmente a **Euro 710,00 (settecentodieci/00)**.

I contratti applicativi conseguenti al contratto di accordo quadro saranno stipulati nella forma che ogni Ente utilizzatore riterrà più congrua ed opportuna in relazione alla propria disciplina interna. Tutte le spese contrattuali relative alla stipula dei contratti applicativi sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

L'applicazione dei diritti di segreteria sui contratti applicativi è conseguente alla forma di stipulazione degli stessi. Qualora previsti, i diritti di segreteria sono a carico dell'aggiudicatario.

Ad ogni contratto applicativo sarà associato un CIG derivato che dovrà essere acquisito dall'Ente utilizzatore ed essere riportato in ogni atto conseguente al contratto applicativo al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

I singoli contratti applicativi, se di importo pari o superiore a Euro 40.000,00, saranno oggetto di monitoraggio secondo le modalità attualmente vigenti dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

§ 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Forlì, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

§ 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che:

- a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dei lavori di cui trattasi;
- b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
 - agli Enti utilizzatori convenzionati con la Provincia per l'espletamento della presente procedura;
 - alle commissioni di gara e giudicatrice;
 - ai concorrenti in gara;
 - ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
 - agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990;
- d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
- e) i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

ALLEGATI:

- Istanza di partecipazione (allegato n. 1) – da inserire nella busta “A”;
- Documento di gara Unico Europeo – DGUE (allegato n. 2) – da inserire nella busta “A”;
- Dichiarazioni personali (allegato n. 2-bis) – da inserire nella busta “A”;
- Dichiarazioni integrative al DGUE (allegato n. 3) – da inserire nella busta “A”;
- Dichiarazione in caso di avvalimento (allegato n. 4) – da inserire nella busta “A”;
- Schema di offerta economica (allegato n. 5) – da inserire nella busta “C”.

Forlì, 14/12/2017.

**LA RESPONSABILE DELLA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONTRATTI E APPALTI
F.to (D.ssa Maria Bevoni)**